

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19273 del 12/10/2022 BOLOGNA

Proposta: DPG/2022/19976 del 12/10/2022

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA RELATIVA AI SOTTOPRODOTTI
DENOMINATI "SCHIUME DI ZAMA, PRIME STAMPE, MATEROZZE E FAGIOLI"

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA
CIRCOLARE

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Cristina Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 12 luglio 2022, n. 87 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la Determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che:

- la Direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6, della medesima L.R.;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;
- il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, in continuità con la precedente pianificazione, ha confermato fra le azioni di Piano finalizzate alla prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali l'attività del Coordinamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale:

- è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna;
- è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali (ora Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente) di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento;
- è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le

caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione dei residui della lavorazione di zama;
- nell'ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise, come risulta dai documenti agli atti dell'Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportate le caratteristiche del processo di produzione dei residui della lavorazione di zama;
- disporre che le imprese che producono i residui della lavorazione di zama, aventi le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata, possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Schiume di zama", "prime stampe", "Materozze" e "Fagioli" - Processo produttivo n. 10 allegato parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Schiume di zama", "prime stampe", "Materozze", "Fagioli" - Processo produttivo n. 10

1. Denominazione del sottoprodotto

"Schiume di zama", "Prime stampe", "Materozze", "Fagioli"


2. Tipologia di sottoprodotto

Produzione di pezzi in zama

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

- i. Schiume di zama: emulsioni tra lega di zama ed aria prodotte dal processo di pressofusione della zama tramite le presse che si creano sulla superficie dei forni di fusione e che vengono asportate con una paletta metallica e depositate in contenitori per il raffreddamento;
- ii. Prime stampe: getti di zama prodotti dalle macchine di pressofusione in fase di avviamento della produzione, scartati così come usciti dall'impianto;
- iii. Fagioli: getti di zama stampati dalle macchine, prodotti in fase di separazione delle estremità del pezzo; tali getti, per loro conformazione legata al disegno del progetto del pezzo richiesto, presentano una maggiore concentrazione di aria che si miscela con le impurità normalmente presenti sul getto;
- iv. Materozze: getti di zama stampati dalle macchine, prodotti dalla fase di separazione tra "getti buoni", destinati al mercato, e "getti di scarto".

Per completezza si riporta il processo di produzione dei sopra indicati residui nel diagramma di flusso riportato di seguito.



4. Utilizzatori

L'utilizzo dei sottoprodotti "Schiume di zama", "Prime stampe", "Materozze", "Fagioli" può avvenire nello stesso processo produttivo oppure esternamente ad esso per la produzione di semilavorati o prodotti finiti in zama. L'utilizzatore di tali residui è un'industria per la produzione di semilavorati o prodotti finiti in zama quali fonderie o industrie dei metalli non ferrosi.

5. Trattamenti

Cernita visiva e rimozione delle frazioni estranee.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo tali residui devono rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non devono causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana. I residui devono inoltre garantire il rispetto delle caratteristiche di cui alla norma UNI EN 14290:2004.

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto dei residui non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, costituiti da container, casse, cassoni o vasche situate al chiuso o sotto tettoia al riparo dagli agenti atmosferici.

I tempi e le modalità del deposito devono essere congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 8 mesi.

Costituisce altresì una buona pratica gestionale la pesatura e l'individuazione tramite etichetta dei residui di produzione in zama.